



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

1.

Esame abbinato riesame Legge Regionale "Riordino delle Comunità Montane", P.D.L. Carrozzo ed altri "Riordino delle Comunità Montane", P.D.L. Lospinuso, Marmo ed altri "Riordino delle Comunità Montane", P.D.L. Carrozzo, Colangelo, Lospinuso, Marmo ed altri "Riordino delle Comunità Montane".

RELATORE: Luigi CAROPPO



RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

Si pone come ineludibile l'esigenza di una riforma basata sulla accentuazione del pluralismo istituzionale e sul principio del decentramento.

La stessa Unione Europea fonda ormai la propria azione e la propria struttura sul principio della "sussidiarietà", con una accentuazione del ruolo delle comunità locali.

La legge n.142 dell'8 giugno 1990, disegnando un nuovo assetto delle autonomie locali, ha introdotto anche importanti novità ai fini del riequilibrio e dell'armonico sviluppo delle zone interne e montane, con una assimilazione delle Comunità Montane agli enti locali territoriali definendone la natura, il ruolo e le funzioni.

L'art.28 della succitata L. n.142/90, definisce le Comunità Montane, "enti locali costituiti con legge regionale tra i Comuni montani e particolarmente montani della stessa Provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei Comuni associati".

Con questa proposta di legge si intende dare compiuta attuazione agli artt.28 e 29 L.142/90, anche in conformità alle linee programmatiche del governo regionale che ha inteso, la realizzazione della "delega" come sistema organizzativo funzionale imprescindibile per la realizzazione di una Programmazione vera.

Alle Comunità Montane, sono delegate dalla Regione funzioni, sui settori dell'agricoltura della difesa del suolo con facoltà di accogliere tali attribuzioni in ragione di particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone montane.

Nel contesto dell'avvertita esigenza di decentramento si è prevista la possibilità di delegare alle Comunità Montane funzioni esercitate dai Comuni e dalle Provincie.

Strumenti per l'esercizio di tali funzioni sono: l'adozione e l'attuazione del piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona, adozione dei piani pluriennali di opere e di interventi e programmi annuali operativi di esecuzione del piano di sviluppo; promozione e sostegno con il concorso finanziario della regione di consorzi o aziende per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali.

Si sono individuate 5 zone omogenee e nell'ambito dei comuni il cui territorio ricade in ciascuna zona omogenea sono rispettivamente costituite le seguenti Comunità montane:

- Comunità Montana del Gargano;
- Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali;
- Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali;
- Comunità Montana della Murgia Barese Nord-Ovest;



Consiglio Regionale della Puglia

3

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

- Comunità Montana della Murgia Barese Sud-Est;
- Comunità Montana della Murgia Tarantina.

Ciascuna comunità montana è dotata di autonomia statutaria, nell'ambito delle leggi statali e regionali.

Vengono individuati gli organi delle Comunità Montane.

Costituiscono organi della comunità montana:

il Consiglio - composto dai rappresentanti dei comuni membri eletti dai rispettivi consigli comunali nel proprio seno -; la giunta esecutiva ed il Presidente.

In sostanza si deve registrare in Puglia un notevole ritardo nell'attuazione di diversi principi generali posti dalla legge n.142/90, quali l'esercizio delle funzioni amministrative regionali attraverso gli enti locali, la disciplina normativa per la predisposizione a livello provinciale del piano territoriale di coordinamento, l'organizzazione delle aree metropolitane, nonché la riorganizzazione delle comunità montane.

Una Regione che voglia credibilmente essere protagonista della imminente stagione di riforme, che vede al primo punto della agenda politica nazionale la realizzazione di un federalismo solidale, deve essere essa stessa portatrice del germe del pluralismo istituzionale e del decentramento.

La presente proposta di legge intende quindi porre anzitutto rimedio ad una lacuna normativa non ulteriormente procrastinabile, ridefinendo compiti, natura, funzioni ed aree di intervento delle comunità montane pugliesi.

I principi posti a base di questa proposta sono desunti dal capo IX della legge n.142/90. Le Comunità Montane vengono tipizzate come enti locali tra Comuni montani e parzialmente montani della stessa Provincia. Nel rispetto dell'art.28, 2° comma, della legge n.142/90 si prevede che non ne facciano parte i "Comuni con popolazione complessivamente superiore a 40.000 abitanti. Detta esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Europee o dalle leggi statali e regionali".

Questa proposta rappresenta solo un primo, eppur tardivo, atto riparatore nei confronti delle comunità locali pugliesi, ponendo fine ad una situazione, che ha sinora prodotto inefficienza, sprechi ed opportunità perdute per lo sviluppo della nostra Regione.

E' necessario disegnare in tempi ragionevolmente brevi, un nuovo modello di governo, basato sul policentrismo istituzionale e sulla valorizzazione delle comunità locali, le più vicine ai cittadini.

Il processo di decentramento, che si intende avviare a livello nazionale non può fermarsi a livello regionale, ma deve investire, a cascata, tutto il sistema di governo, dal centro fino alla più lontana periferia.

La II° Commissione ha espresso parere favorevole, all'unanimità, a questa proposta di legge, che si sottopone, pertanto all'esame del Consiglio per l'approvazione.

Il Relatore
(Luigi CAROPPO)



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

4.

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N.80 del 8/6/98

- 1- La II Commissione ha esaminato nella seduta del 8/6/1998 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale: Esame abbinato riesame Legge Regionale "Riordino delle Comunità Montane", P.D.L. Carrozzo ed altri "Riordino delle Comunità Montane", P.D.L. Lospinuso, Marmo ed altri "Riordino delle Comunità Montane", P.D.L. Carrozzo, Colangelo, Lospinuso, Marmo ed altri "Riordino delle Comunità Montane".

- 2- Dopo ampia discussione la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

- 3- La presente decisione è stata adottata all'unanimità.

- 4- La II Commissione ha designato quale relatore il Presidente Caroppo.



T I T O L O I

ORDINAMENTO E AMBITI TERRITORIALI

Art. 1
Finalità

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali" e nella legge 31 gennaio 1994, n.97 "Nuove disposizioni per le zone montane" disciplina l'ordinamento, i compiti ed il funzionamento delle Comunità montane e ridelimita in zone omogenee i territori montani della Regione.

2. La Regione, ai sensi dell'art.44 della Costituzione, tutela e valorizza la specificità dei territori montani compresi nei sistemi montuosi del Gargano, dei monti della Daunia e della Murgia mediante idonei interventi per garantirne lo sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni interessate nonché la loro partecipazione alla predisposizione ed attuazione di piani pluriennali di sviluppo nel quadro degli obiettivi strategici stabiliti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Programmazione regionale e dalla pianificazione provinciale.

Art. 2
Natura delle Comunità montane.

1. Le Comunità montane sono enti locali costituiti con legge regionale, ai sensi dell'art.28 della legge 8 giugno 1990, n.142, tra Comuni montani, parzialmente montani e non montani classificati parte integrante del sistema geografico e socio economico di una zona omogenea della stessa provincia, allo scopo di:

- promuovere la valorizzazione delle zone montane;
- eliminare gli squilibri di natura economico sociale e civile tra i territori delle comunità montane e il resto della Regione;
- provvedere all'esercizio associato delle funzioni comunali;
- esercitare le funzioni proprie derivanti dalla legislazione regionale di recepimento della legislazione statale e dalle modifiche costituzionali;
- esercitare le funzioni ad esse delegate dalla Regione e/o dall'Amministrazione provinciale;
- promuovere la fusione di tutti o parte dei comuni associati.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

6

2. Le comunità montane operano in ciascuna delle zone omogenee di cui all'art.3 della presente legge.
3. Non possono far parte delle comunità montane i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.
4. Detta esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione Europea o da leggi statali e regionali.
5. Le indennità di carica per gli amministratori delle comunità montane sono stabilite ai sensi dell'art.31 della legge 25 marzo 1993, n.81.
6. La eventuale spesa graverà sul bilancio delle comunità stesse e troverà copertura coi finanziamenti previsti dall'art.25 della presente legge.

Art. 3

Costituzione delle zone omogenee.

1. I territori montani della Regione sono quelli classificati tali ai sensi della legislazione vigente prima della data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n.142 ed espressamente identificati con la legge regionale 5/9/72, n.9 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I territori di cui al precedente comma 1, nel rispetto delle indicazioni e con le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.29 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono ripartiti, in base ai criteri di unità territoriale, economica e sociale, nelle sotto elencate zone omogenee:
 - A- Zona omogenea del Gargano, comprendente i comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte S'Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, S.Giovanni Rotondo, S.Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste.
 - B1- Zona omogenea dei Monti Dauni Settentrionali, comprendente i comuni di Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietra Montecorvino, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, Volturara Appula, Volturino.
 - B2- Zona omogenea dei Monti Dauni Meridionali, comprendente i comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Bovino, Candela, Castelluccio Valmaggiore, Castelluccio dei Sauri, Celle S.Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

7

C1-Zona omogenea della Murgia Barese Nord Occidentale, comprendente i comuni di Gravina di Puglia, Santeramo in Colle, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola.

C2-Zona omogenea della Murgia Barese Sud Orientale, comprendente i comuni di Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Grumo Appula, Noci, Toritto.

C3-Zona omogenea della Murgia Tarantina, comprendente i comuni di Crispiano, Massafra, Mottola, Laterza, Montemesola, Palagianello, Palagiano, Castellaneta, Ginosa.

3. In applicazione dell'art.28 - comma 3 - della legge 8 giugno 1990, n.142, in considerazione della omogeneità con i territori montani confinanti con i quali costituisce parte integrante del sistema geografico e socio-economico, il comune di Rodi Garganico è incluso nella zona omogenea A del Gargano, il comune di Castelluccio dei Sauri è inserito nella zona omogenea B2 dei Monti Dauni Meridionali e Montemesola, Palagiano e Palagianello nella zona omogenea C3 della Murgia Tarantina.

4. Tra i Comuni il cui territorio ricade in ciascuna zona omogenea sono rispettivamente costituite le seguenti Comunità montane:

- Comunità montana del Gargano;
- Comunità montana dei Monti Dauni Settentrionali;
- Comunità montana dei Monti Dauni Meridionali;
- Comunità montana della Murgia Barese Nord Ovest;
- Comunità montana della Murgia Barese Sud Est;
- Comunità montana della Murgia Tarantina.

Art. 4

Modificazione delle zone omogenee delle Comunità montane.

1. La variazione delle zone omogenee di cui al precedente art.3 è disposta, previo parere della Consulta di cui all'art.24 e consultazione degli enti e organismi interessati, con legge regionale.

2. Le leggi regionali che nell'ambito dei territori montani istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni dei Comuni esistenti, ai sensi dell'art.11 della legge 8 giugno 1990, n.142, dispongono le conseguenti modifiche delle zone omogenee delle relative Comunità montane.



Art. 5
Funzioni.

1. Le Comunità montane, anche riunite in Consorzio con le altre comunità montane dello stesso sistema montuoso e/o con i Comuni montani con popolazione superiore a 40.000 abitanti già compresi in una comunità montana, esercitano funzioni a esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione. In particolare:

- a) gestiscono gli interventi speciali per le zone rurali e/o svantaggiate stabiliti dall'Unione Europea, dalle leggi dello Stato e della Regione e attuano gli interventi speciali per la montagna definiti dalla Regione ai sensi del comma 5 dell'art.1 della Legge 31 gennaio 1994, n.97;
- b) esercitano le funzioni dei Comuni, proprie o delegate, che gli stessi sono tenuti a svolgere ovvero stabiliscono di svolgere in forma associata ai sensi dell'art.11 della Legge 31 gennaio 1994, n.97;
- c) esercitano le altre funzioni amministrative ad esse attribuite dalla legge o delegate dalla Provincia o dalla Regione;
- d) realizzano le proprie finalità istituzionali attraverso programmi operativi di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
- e) definiscono, nel quadro della pianificazione urbanistica provinciale, il razionale assetto del territorio in funzione dello sviluppo sostenibile caratterizzato dalla contestuale necessità di garantire la difesa del suolo e di tutela dell'ambiente e la crescita economica, civile e sociale delle popolazioni;
- f) realizzano le infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di vita e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;
- g) concedono contributi finanziari per sostenere le iniziative di natura economica, volte alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali nel quadro di una nuova economia montana basata sulle opportunità dello sviluppo sostenibile;
- h) in caso di istituzioni di parchi regionali il cui ambito territoriale coincide in tutto o è parte di quello di una zona omogenea, la loro gestione viene delegata alla Comunità montana in cui tale parco regionale ricade.

2. La Regione attribuisce o delega alle Comunità montane funzioni nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa del suolo e di tutti gli altri settori che, per effetto del riassetto costituzionale e del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni disciplinato dalla Legge 15 marzo 1997, n.59 e dai decreti legislativi attuativi della medesima, verranno attribuiti alle Regioni.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

9.

3. La Regione può delegare ulteriori funzioni a Comunità montane di un ambito provinciale, in considerazione di particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.

4. Possono altresì essere delegate alle Comunità montane funzioni esercitate per delega dalle Province. A tal fine, su proposta della Provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunità montane, provvede la Giunta regionale.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione definisce, con proprio atto, il quadro unitario delle funzioni da essa attribuite o delegate alle Comunità montane, anche in attuazione delle norme di cui all'art.3 della legge 8 giugno 1990 n.142, della legge 31 gennaio 1994, n.97, della legge 15 marzo 1997, n.59 e dei decreti legislativi attuativi della medesima secondo le procedure del successivo art.6.

6. Ai fini di cui al presente articolo la Comunità montana:

- a) adotta ed attua il piano pluriennale di sviluppo economico e sociale della propria zona con le caratteristiche indicate nel precedente punto 1 lettera e; a tale scopo indirizza le attività e le iniziative degli operatori pubblici e privati, singoli o associati;
- b) adotta piani pluriennali di opere e di interventi e programmi annuali operativi di esecuzione del piano di sviluppo;
- c) promuove la costituzione e sostiene, con il concorso finanziario della Regione, consorzi o aziende per la gestione di beni agro-silvo-pastorali appartenenti alla Comunità montana, alla Regione, ai Comuni e ad altri soggetti pubblici e privati;
- d) promuove, anche in associazione con altre Comunità montane, le forme di gestione del patrimonio forestale di cui all'art.9 della legge 31 gennaio 1994, n.97;
- e) stipula convenzioni, accordi di programma e di collaborazione, e può costituire consorzi o gestire i servizi secondo le forme di cui all'art.22 della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni.

7. E' di competenza delle Comunità montane l'attuazione degli interventi speciali per la montagna nei settori territoriale, economico, sociale e culturale di cui all'art.1 della legge 31 gennaio 1994, n.97, finalizzati ad ovviare agli svantaggi naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo da assicurare permanenza e pari opportunità alle popolazioni residenti dal punto di vista ambientale, civile, economico e sociale, nonché l'attuazione degli interventi speciali demandati dall'Unione Europea.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

10.

Art. 6

Riordino organismi associativi e quadro unitario delle funzioni delle Comunità montane.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, sulla base delle funzioni delegate, sulla base del parere fornito dalla Consulta permanente Regione-Enti locali montani di cui al successivo art.24

- a) provvede al riordino degli organismi associativi, con riferimento anche all'attuazione della normativa di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
- b) adotta specifici atti finalizzati a fornire un quadro unitario delle funzioni delle Comunità montane.

Art. 7

Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi.

1. Ove due o più Comuni appartenenti ad una stessa zona omogenea intendano esercitare in forma associata funzioni a essi spettanti o delegate, l'esercizio di queste spetta alla Comunità montana corrispondente. L'assemblea della Comunità, su richiesta degli enti interessati, può comunque accertare la convenienza che vi provvedano gli enti stessi ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge 8 giugno 1990, n.142.

2. Per la gestione associata di servizi la Comunità montana può avvalersi delle forme previste dagli articoli 22 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n.142, nonché stipulare convenzioni con gli altri enti locali ai sensi dell'art.24 della medesima legge.

3. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1994, n.97.

Art. 8

Autonomia statutaria.

1. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.

2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi statali e regionali, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e, in particolare, deve prevedere:

- a) la sede, lo stemma ed il gonfalone della Comunità montana;
- b) gli obiettivi che l'ente intende perseguire;
- c) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi, delle commissioni e dei gruppi consiliari;
- d) il numero dei componenti la giunta comunitaria;



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

ll.

- e) l'eventuale elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio, che comunque devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità con la carica di consigliere comunale;
- f) l'indicazione dei casi di incompatibilità, di decadenza, i modi di sostituzione dei consiglieri, della giunta e dei suoi componenti;
- g) i poteri di convocazione e di iniziativa dei membri del consiglio comunitario e dei gruppi partecipanti;
- h) le modalità per l'adozione e l'attuazione del piano pluriennale di cui all'art.29 della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni;
- i) le forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati;
- j) le forme di partecipazione popolare ed il diritto di accesso nel rispetto della legge 8 giugno 1990, n.142 e della legge 241/90 e successive modificazioni;
- k) la regolamentazione dell'istituto del difensore civico, in analogia a quanto previsto dall'art.8 della legge 8 giugno 1990, n.142 per i Comuni e le Province;
- l) le norme in materia di demanio, patrimonio e tesoreria dell'Ente;
- m) le eventuali modalità di finanziamento da parte dei Comuni membri;
- n) l'organizzazione degli uffici e la gestione dei servizi;
- o) le forme di controllo economico interno alla gestione.

3. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio della Comunità montana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta e lo Statuto è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Tali disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Lo Statuto della Comunità montana, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia è affisso all'albo della Comunità montana per trenta giorni consecutivi.

5. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Art. 9
Regolamenti.

1. La Comunità montana disciplina la propria organizzazione e attività con appositi regolamenti.

2. Entro sei mesi dalla data di approvazione dello Statuto, il Consiglio delibera il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonché i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.

3. A tali effetti i regolamenti, in applicazione dei criteri stabiliti dallo Statuto, disciplinano le competenze degli uffici e le responsabilità attinenti alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente, in conformità con quanto previsto dall'art.51, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni, nonché del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni.

4. Qualora il Consiglio non ottemperi alla previsione di cui al terzo comma del precedente art.8 e a quella del comma 2 del presente articolo, si provvederà ai sensi della normativa regionale concernente il controllo sostitutivo.



T I T O L O II

ORGANI DELLE COMUNITA' MONTANE.

Art. 10

Organi.

1. Sono organi della Comunità montana:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta esecutiva;
 - c) il Presidente.

Art. 11

Il Consiglio.

1. Il Consiglio comunitario è composto dai rappresentanti dei comuni membri, eletti dai rispettivi consigli comunali nel proprio seno.
2. Ciascun comune è rappresentato dal sindaco e da due consiglieri eletti dal consiglio con voto limitato a uno, garantendo comunque che un rappresentante sia eletto dalla minoranza.
3. Ciascun consiglio comunale, ogni qualvolta viene rinnovato, entro e non oltre trenta giorni successivi all'elezione del sindaco e della giunta, provvede all'elezione dei rappresentanti in seno al consiglio comunitario. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati al presidente della comunità montana, che provvede all'insediamento della nuova assemblea una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno tre quarti dei componenti della stessa.
4. Qualora al momento dell'insediamento non risultino espressi tutti i membri del consiglio, questo è successivamente integrato per iniziativa del presidente della Comunità montana, in seguito al ricevimento dei relativi atti da parte dei singoli comuni.
5. I commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di elezioni amministrative parziali, ai fini del rinnovo delle rappresentanze dei comuni interessati dalle elezioni stesse.
6. I singoli membri del consiglio comunitario sono sostituiti in seguito a dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale, morte, altre cause previste dalla legge.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

14

7. Nel caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale, anche per i motivi previsti dall'art.39 della legge 142/90 e successive modificazioni, i rappresentanti eletti dallo stesso nel consiglio comunitario restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti eletti dal consiglio comunale rinnovato.

8. Nei casi diversi da quelli di cui all'art.39 della legge 142/90 e successive modificazioni, il commissario straordinario provvede, con nomina da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che per lo scioglimento dei consigli sono decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere.

9. Le persone così nominate durano in carica finché non vengono regolarmente sostituite dai rispettivi consigli.

10. La prima seduta del nuovo consiglio è presieduta dal consigliere più anziano di età fino all'elezione del presidente.

11. Lo Statuto disciplina altresì, nell'ambito della legge, il funzionamento del Consiglio, con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce altresì le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica.

Art. 12

Durata in carica.

1. Il Consiglio ha la stessa durata dei consigli comunali e, comunque, dura in carica sino all'insediamento di quello successivo.

2. Continuano a far parte del rinnovato consiglio i rappresentanti di quei comuni che non siano stati interessati dalla consultazione ordinaria.

3. A ciascuna tornata elettorale ordinaria il consiglio comunitario provvede alla proclamazione degli eletti nelle persone dei consiglieri nominati dai consigli comunali rinnovati e, con atto ricognitivo, alla conferma degli altri componenti il consiglio comunitario.



4. In caso di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione della vacanza.
5. I consiglieri decaduti o dimissionari restano in carica sino alla nomina dei loro successori.
6. La prima seduta del nuovo Consiglio è presieduta dal Sindaco più anziano per mandato elettorale. In caso di parità prevale l'anzianità anagrafica.

Art. 13

Competenza del Consiglio.

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) lo Statuto dell'Ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) la pianificazione socio-economica e finanziaria a carattere generale e/o settoriale;
 - c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
 - d) la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - f) gli atti di indirizzo in materia di: costituzione di istituzioni e di aziende speciali; assunzione e concessione di pubblici servizi; partecipazione della Comunità montana a società di capitali; affidamento di attività o di servizi mediante convenzioni; contrazione di mutui; acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessione di opera che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario e di altri funzionari;
 - g) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

16

h) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito della Comunità montana ovvero da essa dipendenti o controllati, nel caso in cui la competenza del Consiglio sia prevista dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o da atti generali del Consiglio, ovvero vi sia l'obbligo, stabilito dai medesimi atti, di assicurare la rappresentanza della minoranza. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi del comma 5 del successivo art.17.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via di urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 14

Funzione di revisione economico-finanziaria.

1. Le funzioni di revisione economico-finanziaria sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelto tra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti, nominato a maggioranza dei componenti del Consiglio e due come componenti, scelti tra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri, nominati a maggioranza dei componenti del Consiglio.

2. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni, non revocabile, salvo inadempienza, e può essere confermato una sola volta.

3. Il Collegio dei revisori, nei modi e con le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento:

- a) collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo;
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
- c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione dell'Ente;
- d) redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
- e) esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.



Art. 15

La Giunta esecutiva.

1. La Giunta esecutiva è formata dal Presidente della Comunità montana e da un numero di componenti non superiore a quello previsto dall'art.33 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, per un comune avente popolazione pari a quella di tutti i comuni ricompresi nell'ambito territoriale della Comunità medesima.
2. Il Consiglio elegge nella sua prima seduta e con votazioni distinte il presidente e la giunta comunitaria.
3. Possono essere eletti quali componenti della Giunta esecutiva anche i cittadini esterni al Consiglio, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune facente parte della Comunità montana e siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale.
4. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.
5. Al primo scrutinio la votazione è valida, purchè abbiano partecipato almeno i due terzi dei consiglieri in carica.
6. Per la votazione successiva è sufficiente la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
7. Le deliberazioni di elezione del Presidente e della Giunta esecutiva diventano esecutive entro tre giorni dall'invio all'organo regionale di controllo ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità.
8. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei componenti la Giunta esecutiva comportano la decadenza dell'intera Giunta esecutiva.
9. Per la revoca e la sostituzione del Presidente, della Giunta esecutiva e dei suoi componenti, si applica quanto previsto dall'art.37 della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni.
10. Il Presidente e la Giunta esecutiva durano in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.



Art. 16

Competenze della Giunta esecutiva.

1. La Giunta esecutiva compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla presente legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Presidente, del segretario o dei funzionari.
2. La Giunta esecutiva svolge azione propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, ne attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.

Art. 17

Il Presidente.

1. Il Presidente rappresenta la comunità montana.
2. Il Presidente convoca e presiede la Giunta esecutiva e, salvo diversa disposizione statutaria, il Consiglio.
3. Il Presidente esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Il Presidente delega un componente della Giunta esecutiva a svolgere funzioni vicarie in caso di necessità.
5. Nel caso in cui il Consiglio non effettui le nomine di sua competenza nei termini e nei modi di cui alla lettera 1) del comma 2 del precedente art.13, vi provvede il Presidente nel termine massimo di quindici giorni, nell'ambito di un rapporto di leale collaborazione con il Consiglio, che deve essere all'uopo consultato e informato dei provvedimenti assunti nella prima seduta utile.



T I T O L O I I I

UFFICI E PERSONALE.

Art. 18

Uffici.

1. Ciascuna Comunità montana ha una propria pianta organica secondo la vigente legislazione.
2. Al personale delle Comunità montane si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti dei Comuni.
3. All'ordinamento degli uffici della Comunità montana si applicano le norme previste dall'art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142.
4. Agli oneri relativi al personale impiegato per lo svolgimento di funzioni delegate provvedono, per quanto di loro competenza, gli enti deleganti.

Art. 19

Segretario.

1. La Comunità montana ha un Segretario titolare che deve possedere i requisiti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali, oppure una anzianità di servizio, in tale funzione, presso una Comunità montana non inferiore a cinque anni.
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e degli uffici, coordinandone l'attività; cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.
3. Lo Statuto e il regolamento possono prevedere un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
4. Si applica alle Comunità montane la normativa di cui all'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142.



T I T O L O I V

PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

Art. 20

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di insediamento del Consiglio, ha come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e il miglioramento dei servizi e rappresenta, per ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della pianificazione territoriale di coordinamento.
2. Il piano individua gli obiettivi e le priorità di intervento per il riequilibrio e lo sviluppo del territorio, definisce i fabbisogni sociali ed i relativi interventi, indica le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo dei settori produttivi, individua le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente ai sensi dell'art.7 della legge 31 gennaio 1994, n.97.
3. Il piano pluriennale promuove il coordinamento degli interventi e della relativa spesa degli enti locali e degli enti che concorrono all'attuazione del piano medesimo.
4. Gli enti e le amministrazioni pubbliche ricadenti nell'ambito territoriale della Comunità montana, nell'esercizio delle rispettive competenze, concorrono, con proposte ed iniziative nelle forme previste dallo Statuto comunitario, alla formazione degli strumenti di programmazione della Comunità montana e adeguano i loro piani e programmi al piano della Comunità montana.
5. Il piano pluriennale di sviluppo della Comunità montana viene pubblicato per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali osservazioni, che devono essere presentate entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.
6. Il Consiglio, esaminate le osservazioni ed apportate eventuali modifiche al piano, lo trasmette, per l'esame e l'approvazione, alla Provincia.



7. La Provincia approva il piano pluriennale della Comunità montana entro novanta giorni dalla data di ricevimento, previa verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale della Regione. Trascorso tale termine il piano si intende approvato.

8. La Provincia, quando non approva il piano, lo rinvia entro i successivi trenta giorni al Consiglio comunitario con motivate osservazioni attinenti alla compatibilità con i piani territoriali e di settore sovraordinati. Il Consiglio comunitario adotta le opportune integrazioni e modificazioni.

9. La procedura disposta dai commi precedenti viene seguita anche per la eventuale revisione del piano.

10. Ai fini del coordinamento, la Provincia, nella formazione dei propri programmi, recepisce i piani di sviluppo delle Comunità montane come parte integrante e con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale e, nell'ambito delle proprie disponibilità, concorre alla realizzazione dei piani e programmi della Comunità montana.

Art. 21

Programmi pluriennali di opere e interventi.

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si attua attraverso programmi pluriennali di opere e interventi, aggiornati annualmente con programmi operativi di esecuzione articolati in progetti che dovranno prevedere:

- a) la globalità di risorse disponibili nonché forme di finanziamento che si ritiene di poter utilizzare;
- b) gli obiettivi e i risultati che si intendono raggiungere;
- c) i soggetti attuatori degli interventi nel rispetto dei compiti istituzionali degli enti locali;
- d) i criteri di localizzazione territoriale;
- e) i modi ed i tempi di attuazione.

2. I programmi pluriennali di opere e interventi e i loro aggiornamenti annuali, adottati dalla Comunità montana, sono trasmessi alla Provincia che, verificatane la congruità con il piano di sviluppo, li trasmette alla Regione per il loro finanziamento, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art.29 della legge 8 giugno 1990, n.142.

3. Tale verifica di congruità viene considerata positivamente effettuata decorsi quarantacinque giorni dalla data in cui i documenti relativi risultano pervenuti alla Provincia.



Art. 22

Accordi di programma.

1. Per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi previsti dai piani e programmi della Comunità montana che richiedono, per la loro complessità, l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il Presidente della Comunità montana è autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e con la disciplina prevista dall'art.27 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art. 23

Partecipazione al piano territoriale di coordinamento.

1. La Comunità montana concorre e partecipa, ai sensi del comma 4 dell'art.29 della legge 8 giugno 1990, n.142, all'elaborazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia, formulando le indicazioni urbanistiche per il proprio territorio.

2. La proposta di piano determina gli indirizzi generali di assetto del territorio della Comunità montana e, in via principale, indica:

- a) la localizzazione degli interventi di rilevanza comunitaria previsti dal piano pluriennale di sviluppo;
- b) la localizzazione delle attrezzature pubbliche e collettive e degli impianti tecnologici di interesse comunitario;
- c) i criteri e i vincoli per la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale, agricolo, forestale, ambientale e per le autorizzazioni delle trasformazioni d'uso che ne modificano le strutture e l'assetto;
- d) le destinazioni del territorio in relazione alle vocazioni prevalenti delle sue parti;
- e) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrologica ed idraulica forestale per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.

3. La Provincia approva il piano di coordinamento territoriale provinciale, tenendo conto della proposta di piano della Comunità montana. La Provincia comunica eventuali modifiche che intende introdurre alla Comunità montana e la stessa, entro il termine perentorio di quaranta giorni, formula motivato parere in ordine alle modifiche stesse.



Art. 24

Consulta permanente Regione Enti locali montani.

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze attribuzioni e in applicazione dei principi enunciati dalla legge 8 giugno 1990, n.142, dalla legge 15 marzo 1997, n.59 istituisce la Consulta permanente Regione Enti locali montani, quale organo consultivo della Giunta e del Consiglio regionale.

2. Fanno parte della Consulta:

- il Presidente della Giunta regionale o suo delegato che la presiede;
- il Presidente della Commissione Consiliare competente per la materia degli Enti Locali;
- 3 Presidenti delle Comunità montane o loro delegati in rappresentanza di ciascun sistema montuoso pugliese;
- i Presidenti della delegazione regionale dell'UNCEM dell'ANCI e dell'UPP o loro delgati;
- i Presidenti delle Province nei cui territori hanno sede le Comunità montane o loro delegati;
- 1 rappresentante dei comuni fino a 1.000 abitanti designati d'intesa fra ANCI e UNCEM;
- 1 rappresentante dei comuni fino a 5.000 abitanti designati d'intesa fra ANCI e UNCEM;
- 1 rappresentante dei comuni fino a 10.000 abitanti designati d'intesa fra ANCI e UNCEM;
- 1 rappresentante dei comuni fino a 20.000 abitanti designati d'intesa fra ANCI e UNCEM;
- 1 rappresentante dei comuni montani o parzialmente montani superiori a 40.000 abitanti designati d'intesa fra ANCI e UNCEM;
- il funzionario regionale responsabile dell'economia montana o suo delegato con funzioni di segretario.

3. La Consulta nomina un vice presidente fra i componenti nominati dagli enti locali montani.

4. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sulla base delle indicazioni fornite dall'ANCI e dall'UNCEM entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata designazione la Consulta sarà insediata con i soli componenti di diritto.

5. La Consulta è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore competente, se delegato, d'intesa con la competente Commissione Consiliare e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

24

6. La Consulta formula proposte e pareri obbligatori sui seguenti punti:

- a) riordino degli organismi associativi di cui al comma 1 dell'art.6;
- b) adozione di leggi e atti regionali di cui al comma 2 dell'art.6;
- c) criteri di ripartizione delle risorse finanziarie attribuite agli enti locali montani;
- d) la relazione annuale sullo stato delle montagne pugliesi;
- e) atti di programmazione di competenza della Giunta e del Consiglio ed in particolare nelle materie attuative della legge 31 gennaio 1994, n.97, della legge 15 marzo 1997, n.59 e dei relativi decreti;
- f) ogni argomento che il Presidente della Giunta o del Consiglio regionale ritiene utile sottoporre all'esame della Consulta o richiesto secondo le procedure del comma 5 del presente articolo.

7. La sede della Consulta è stabilita presso la Regione che ne garantisce il funzionamento.

8. Analoghe consulte possono essere istituite a livello provinciale.



T I T O L O V

FINANZA E CONTABILITA'.

Art. 25

Fonti di finanziamento.

1. La Regione concorre al finanziamento delle comunità montane per il perseguimento delle finalità di cui agli artt.1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n.1102, all'art.1 della legge 23 marzo 1981, n.93 e agli artt.28 e 29 della legge 8 giugno 1990, n.142 e delle finalità di cui alla legge 31 gennaio 1994, n.97.
2. Il finanziamento di cui al precedente comma è determinato con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e costituisce, con i fondi di cui all'art.1 della legge 23 marzo 1981, n.93, all'art.2 della legge 31 gennaio 1994, n.97 e gli altri stanziamenti statali e regionali per la finalità di sviluppo dei territori montani, e costituisce il Fondo regionale per la montagna.
3. Il fondo regionale per la montagna è alimentato da:
 - a) i fondi di cui all'art.1 della legge 23 marzo 1981, n.93 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) i fondi di cui all'art.2 della legge 31 gennaio 1994, n.97;
 - c) fondi previsti dalle altre leggi statali trasferiti alle regioni;
 - d) i fondi previsti dalle leggi regionali e dalle risorse finanziarie proprie della Regione.
4. Oltre che dal fondo regionale della montagna le fonti di finanziamento per le Comunità montane sono costituiti da:
 - a) i finanziamenti provenienti da Comuni, Province e Regione per l'esercizio di funzioni delegate;
 - b) fondi dello Stato e dell'Unione Europea assegnati direttamente alla Comunità montana;
 - c) lasciti e donazioni.



Art. 26

Riparto dei fondi.

1. Il Fondo regionale sulla montagna, tolto quanto indicato al comma 5, è ripartito tra le Comunità montane secondo i seguenti criteri:

- a) 20% in parti uguali fra tutte le Comunità montane;
- b) 20% in proporzione diretta alla popolazione delle Comunità montane comunicata dall'UNCEM e riferita alla più recente pubblicazione ufficiale;
- c) 60% in proporzione diretta alla superficie territoriale montana secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.

2. I programmi annuali delle opere e degli interventi adottati dal Consiglio della Comunità montana e verificati dall'Amministrazione provinciale secondo le procedure di cui all'art.20, sono trasmessi alla Regione per il totale o parziale finanziamento e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo regionale sulla montagna assegnate a ciascuna Comunità montana.

Art. 27

Gestione finanziaria e contabile.

1. Alla gestione finanziaria e contabile della Comunità montana si applicano le norme previste dagli artt.55, 56 e 57 della legge 8 giugno 1990, n.142.



T I T O L O VI

NORME TRANSITORIE E FINALI.

Art. 28
Controlli.

1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti della Comunità montana si esercita in conformità con le disposizioni di cui al capo X della legge 8 giugno 1990, n.142, ai sensi dell'art.49 della stessa legge, e della normativa regionale in materia.

2. Il controllo sugli organi viene esercitato secondo quanto disposto dagli artt.39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art. 29
Definizione rapporti - Nomina Commissari.

1. Il Presidente della Giunta regionale procede con decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla nomina di Commissari, nelle persone dei Presidenti pro-tempore delle Comunità montane interessate e dei sub-Commissari nelle persone dei Vice Presidenti, per regolare i rapporti finanziari e amministrativi esistenti e per trasferire il patrimonio e il personale in conseguenza del riordino delle Comunità montane operato con la presente legge.

2. I Commissari di cui al precedente comma 1, entro sessanta giorni dalla nomina, provvedono all'insediamento dei Consigli delle Comunità montane previsti dalla presente legge e al trasferimento di tutti gli atti e rapporti della corrispondente Comunità riordinata.

3. In caso di inadempienza trascorsi sessanta giorni dalla nomina, il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di cui al comma 1.

4. Nelle more della nomina dei Commissari, l'attività amministrativa, istituzionale ed operativa delle Comunità montane continua ad essere curata dagli organi degli enti montani individuati dalla legge regionale 5 settembre 1972, n.9 e successive modificazioni.



Art. 30
Abrogazione di norme.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) la legge regionale 5 settembre 1972, n.9 "Costituzione delle Comunità Montane";
- b) il regolamento regionale 18 luglio 1974, n.2 "Esecuzione della legge regionale 5 settembre 1972, n.9";
- c) la legge regionale 14 aprile 1975, n.34 "Modifica della legge regionale 5 settembre 1972, n.9";
- d) la legge regionale 25 novembre 1976, n.25 "Modifica della legge regionale 14 aprile 1975, n.34";
- e) l'art.11 della legge regionale 3 marzo 1978, n.15 "Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi a favore dell'agricoltura di montagna e talune zone svantaggiate" e successive disposizioni ad esso correlate (artt.3, 8 e 9 legge regionale 29 giugno 1979, n.38 - art.7 legge regionale 9 giugno 1980, n.66 - art.14 legge regionale 1 febbraio 1982, n.7;
- f) gli artt.20, 21 e 22 della medesima legge regionale 3 marzo 1978, n.15, così come modificati e/o sostituiti dalle leggi regionali 3 marzo 1978, n.16, 4 settembre 1979, n.63, 28 gennaio 1980, n.14 e 3 novembre 1982, n.29;
- g) l'art.10 della legge regionale 29 giugno 1979, n.38 "Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura";
- h) l'art.11 della legge regionale 17 luglio 1981, n.41 "Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate in attuazione della legge nazionale n.440 del 4 agosto 1978";
- i) gli artt.18 e 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n.54 "Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della legge n.984/1977, organizzazione e snellimento delle procedure";
- l) gli artt.1 e 5, comma 2, della legge regionale 3 novembre 1982, n.29 "Indennità compensativa -Modifiche alle leggi regionali n.15 del 3 marzo 1978 e n.14 del 28 gennaio 1980. Delega delle funzioni alle Comunità Montane";
- m) la legge regionale 25 giugno 1983, n.13 "Norme per l'ulteriore finanziamento dei programmi delle Comunità Montane e la valorizzazione delle zone montane";
- n) l'art.9 della legge regionale 8 giugno 1985, n.60 "Delega ai Comuni e alla Comunità montana del Sub-Appennino Dauno meridionale degli interventi previsti dall'art.18 della legge 14 maggio 1981, n.219" così come integrato dall'art.2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n.36.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

29

I N D I C E

TITOLO I: Ordinamento e ambiti territoriali

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Natura delle Comunità montane
- Art. 3 Costituzione delle zone omogenee
- Art. 4 Modificazione delle zone omogenee delle Comunità montane
- Art. 5 Funzioni
- Art. 6 Riordino organismi associativi e quadro unitario delle funzioni delle Comunità montane
- Art. 7 Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi
- Art. 8 Autonomia statutaria
- Art. 9 Regolamenti

TITOLO II: Organi delle Comunità montane

- Art.10 Organi
- Art.11 Consiglio
- Art.12 Durata in carica
- Art.13 Competenze del Consiglio
- Art.14 Funzione di revisione economico-finanziaria
- Art.15 La Giunta esecutiva
- Art.16 Competenze della Giunta esecutiva
- Art.17 Il Presidente

TITOLO III: Uffici e personale

- Art.18 Uffici
- Art.19 Il Segretario

TITOLO IV: Programmazione socio-economica e pianificazione territoriale

- Art.20 Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
- Art.21 Programmi pluriennali di opere e interventi
- Art.22 Accordi di programma
- Art.23 Partecipazione al piano territoriale di coordinamento
- Art.24 Consulta permanente Regione Enti locali montani

TITOLO V: Finanza e contabilità

- Art.25 Fonti di finanziamento
- Art.26 Riparto dei fondi
- Art.27 Gestione finanziaria e contabile

TITOLO VI: Norme transitorie e finali

- Art.28 Controlli
- Art.29 Definizione rapporti - Nomina Commissari
- Art.30 Abrogazione di norme